

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

9.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Concessione di contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1969 (711) . . . . .	113
PRESIDENTE . . . . .	113, 116, 118
BRANDI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	115
DEGAN, <i>Relatore</i> . . . . .	114
FIOROT . . . . .	118
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Norme per il decentramento di alcune competenze dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (868) . . . . .	119
PRESIDENTE . . . . .	119, 120, 121, 122
ACHILLI . . . . .	122
AMODEI . . . . .	120
BOTTA . . . . .	120
BRANDI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	120, 121, 122
CARRA, <i>Relatore</i> . . . . .	119, 120, 121
DE' COCCI . . . . .	121
SARGENTINI . . . . .	120
TODROS . . . . .	120
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	122

La seduta comincia alle 9,50.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1969 (711).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 711, concernente: « Concessione di contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1969 ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella scorsa seduta concludemmo la discussione generale e si convenne di nominare un Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti che nel frattempo sarebbero pervenuti. Il Comitato ristretto si è riunito ieri sera, ha esaminato gli emendamenti pervenuti ed ha convenuto che una parte di questi venissero assorbiti nel nuovo testo del disegno di legge, proposto nella scorsa seduta dall'onorevole Relatore. Pertanto il testo stesso è stato modificato in tal senso e gli emendamenti così accolti debbono ritenersi come proposti dal Comitato ristretto. Inoltre vi sono altri emendamenti al di fuori di questo nuovo testo, sui quali riferirà l'onorevole Relatore; il Comitato ristretto si è dichiarato favorevole all'accoglimento di questi emendamenti, che portano la firma degli onorevoli Foschi, To-

dros e Achilli, anche se non rientrano strettamente nella competenza di questa Commissione.

Invito l'onorevole relatore a svolgere la sua replica agli interventi nel dibattito.

DEGAN, *Relatore*. L'ampia discussione svoltasi la settimana scorsa ha chiarito alcune posizioni che poi si sono ancor meglio enunciate durante i lavori del comitato ristretto con l'esame di alcuni emendamenti. Nella discussione si sono riprese una serie di argomentazioni che si riferiscono alle note carenze di una legislazione in materia di edilizia ospedaliera che risale in pratica alla legge n. 589 del 1949 e che avrà vigore sino a che non sarà stato approvato il piano nazionale ospedaliero.

Come giustamente ha sostenuto l'onorevole Calvetti, il disegno di legge va valutato come un provvedimento transitorio di preparazione alla legge di programmazione ospedaliera. Peraltro sarebbe stato inopportuno, come ha fatto rilevare la Commissione igiene e sanità, che non si facesse ricorso nel frattempo di quegli strumenti di programmazione che sono stati sinora posti in essere ai sensi della legge n. 132. Tali strumenti sono i Comitati regionali per la programmazione ospedaliera. Come ha proposto la Commissione igiene e sanità e come è risultato dalla discussione in sede di comitato ristretto, si è cercato, con il testo presentato dal relatore integrato con gli emendamenti del comitato ristretto, di usufruire nel modo più ampio possibile dell'opera di tali organismi, affidando ad essi compiti notevoli, per l'elaborazione dei programmi e in relazione all'uso da parte dei provveditorati regionali alle opere pubbliche della facoltà prevista dall'originario articolo 4 riguardo alla possibilità di utilizzare stanziamenti già disposti per opere che non hanno ancora avuto inizio, per opere che invece devono essere completate.

Mi pare che l'utilizzazione in tal senso dei Comitati regionali per la programmazione ospedaliera ci garantisca sotto diversi punti di vista. Si potrà dar vita ad una effettiva programmazione e si otterrà che i decreti interministeriali in ordine alla definizione del programma di edilizia ospedaliera siano il risultato di una ampia consultazione democratica.

Inoltre avremo la garanzia che questi organismi si pronuncino indicando precise priorità e che i decreti interministeriali seguano, per quanto è possibile, le indicazioni da essi fornite. Si tratta quindi di un gran passo in avanti verso un decentramento che responsa-

bilizzi gli organismi locali. Nello stesso tempo il provvedimento garantisce che gli stanziamenti, ora raddoppiati rispetto al testo originario, potranno trovare effettivamente impiego nel modo più celere possibile. A tale scopo, in sede di Comitato ristretto, si è inserita una disposizione in base alla quale i comitati regionali per la programmazione ospedaliera devono esprimere il loro parere e formulare le loro proposte entro un termine perentorio, per evitare che l'eventuale protrarsi di discussioni determini un rallentamento eccessivo nell'elaborazione dei programmi e nell'esecuzione delle opere.

Sono in debito di alcune risposte agli onorevoli Todros e Vetrano in ordine all'attuazione delle leggi n. 574 del 1965 e n. 82 del 1968. In questa sede potrò dare solo indicazioni globali, sebbene sarebbe opportuno fornire informazioni regione per regione, ospedale per ospedale.

Globalmente la spesa per le opere che sono state indicate come ammissibili a contributo e che sono state quindi inserite nei programmi precedenti assommano ad un importo di 646 miliardi di lire circa, dei quali 41 miliardi di lire a carico della Cassa per il Mezzogiorno: di esse sono state ammesse a contributo opere per 323 miliardi di lire. È da tenere presente però che la legge n. 82 non ha ancora dato luogo in pratica ad alcuna approvazione di progetti, in quanto gli enti stanno ancora elaborando i progetti stessi o stanno reperendo le aree; quindi le cifre che riferirò ulteriormente vanno messe in relazione alla legge n. 574. Vi sono progetti di opere per un investimento complessivo di 139 miliardi di lire circa e in questo periodo la Cassa depositi e prestiti ha concesso mutui per 165 miliardi. Questa cifra è superiore a quella dei progetti approvati in quanto si riferisce anche ad opere ammesse a contributo prima dell'approvazione della legge n. 574, e cioè sulla base della legge n. 589.

Analizzando queste cifre regione per regione non si può asserire in modo assoluto che i ritardi maggiori nella esecuzione delle opere si riscontrano esclusivamente nel centro-sud: vi sono, infatti, regioni del sud nelle quali il rapporto tra progetti approvati ed opere ammesse a contributo è molto elevato, e regioni del nord, come la Liguria, dove, viceversa, questo rapporto è estremamente basso. Questo farebbe pensare che le difficoltà non sono solo relative ai finanziamenti, ma risiedono anche in questioni di natura locale, che non riguardano la potenzialità economica degli enti, ma si riferiscono a difficoltà nel reperi-

mento delle aree e nella redazione e approvazione dei progetti. Si può anche notare da altri dati che i progetti di minore importanza, che si riferiscono a completamenti o ad opere di non grande rilievo — presumibilmente quindi collocate in aree già di proprietà degli enti — hanno avuto un *iter* molto celere, mentre sono in notevole ritardo le opere di maggior consistenza, che richiedono interventi massicci.

Per quanto riguarda i lavori del Comitato ristretto, gli emendamenti concordati riguardano particolarmente l'articolo 1. In particolare, per quanto concerne il quarto comma, che prevedeva la possibilità di includere nel programma il completamento di ospedali, cliniche universitarie, policlinici e ospedali clinicizzati, il comitato ristretto propone il seguente nuovo testo:

« Nel programma di cui al presente articolo dovranno essere compresi, dando ad essi carattere di priorità, il completamento di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, ed inclusi nelle proposte formulate dalle regioni, ove costituite, e dai Comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui al successivo comma del presente articolo ».

Il quinto comma dell'articolo 1 verrebbe modificato nel senso che il termine consentito per l'espressione delle proposte sarebbe di 60 giorni, stabilendo che tale termine è perentorio.

Gli articoli 2 e 3 rimangono nella formulazione originaria. All'articolo 4 viene stabilito che il parere del comitato regionale per la programmazione ospedaliera, da esprimersi al provveditorato regionale alle opere pubbliche, deve essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni. L'articolo 5 resta nel testo originario.

Vi sono poi altri articoli aggiuntivi presentati dai deputati Foschi, Todros e Achilli, che tendono a integrare il provvedimento con una serie di indicazioni riguardanti la costituzione presso il Ministero della sanità di un centro studi per la programmazione sanitaria e per l'edilizia ospedaliera. Il centro studi avrebbe compiti di studio, indagini e ricerche, con particolare riferimento alla programmazione ospedaliera.

Si prevede inoltre che il ministro della sanità possa ricorrere all'apporto di istituti ed enti per approfondire le indicazioni di lavoro del centro studi stesso.

Si prevede poi — e questa era un'esigenza largamente espressa durante la discussione della volta scorsa — il finanziamento dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera, al fine di consentire lo svolgimento delle loro funzioni, facendo riferimento ad un apposito capitolo di bilancio.

Per tale serie di ulteriori oneri è previsto per il corrente anno lo stanziamento di un miliardo sul capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Infine, il relatore preannuncia un emendamento diretto ad integrare la composizione dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera con il capo della sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche e a stabilire che alle riunioni dei comitati partecipino con funzioni consultive gli ingegneri capi degli uffici del genio civile competenti per territorio.

In tal modo si consentirà che, in sede di riunione del comitato regionale per la programmazione ospedaliera, questi funzionari del ministero dei lavori pubblici possano apportare il loro contributo alla formulazione dei programmi di edilizia ospedaliera.

BRANDI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio innanzitutto l'onorevole relatore e tutti gli intervenuti nel dibattito per il valido contributo dato all'elaborazione di questo disegno di legge sia nelle precedenti riunioni della Commissione che in sede di Comitato ristretto.

Come è stato da più parti rilevato, il disegno di legge ha soprattutto lo scopo di snellire le procedure in atto in materia di esecuzione di opere ospedaliere, onde eliminare alcune lentezze determinate dalla legislazione in vigore. Il disegno di legge tende a dare esecuzione con la massima rapidità possibile agli interventi previsti con le leggi n. 574 e 82, essendosi incontrate talune difficoltà nella loro applicazione. E, del resto, gli stessi emendamenti presentati dai vari gruppi dimostrano che la legislazione in vigore ha dato luogo a dubbi sulla sua interpretazione.

Gli emendamenti accolti nel testo del Comitato ristretto e gli altri a firma di vari onorevoli colleghi sono la prova tangibile del valido contributo che la Commissione ha dato, come sempre, alla elaborazione di un testo più rispondente alle necessità del settore.

Vorrei ora fare qualche osservazione in merito a quanto rilevato in questa sede per quanto riguarda l'ordine del giorno appro-

vato al termine della passata legislatura dalla Commissione lavori pubblici e del quale anch'io fui firmatario. L'ordine del giorno si incentrava su due punti. Per quanto riguarda il primo, ribadisco che il Governo ha sempre tenuto conto di quanto prospettato nell'ordine del giorno, dando la priorità, nel quadro degli stanziamenti previsti dalla legge n. 82, al completamento delle opere già iniziate e alla realizzazione degli ospedali psichiatrici. Per quanto si riferisce alla seconda parte, relativa all'auspicato coordinamento tra i ministeri dei lavori pubblici, della sanità e della pubblica istruzione per le iniziative nel settore delle cliniche universitarie, posso assicurare che questa volontà espressa nell'ordine del giorno è stata rigorosamente — ripeto rigorosamente — rispettata dal Governo.

Mi auguro che il nuovo testo presentato dal comitato ristretto, eventualmente integrato con gli emendamenti cui abbiamo fatto cenno, e ai quali mi dichiaro nella sostanza favorevole, possa essere al più presto approvato.

Per quanto riguarda infine l'emendamento preannunciato dall'onorevole Relatore, relativo ad una diversa composizione dei Comitati regionali della programmazione ospedaliera, condivido questa richiesta. Ritengo infatti che sia di enorme importanza la presenza in detto comitato di un tecnico specifico dell'urbanistica, quale il capo della sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche, così come quella, sia pure a titolo consultivo, dell'ingegnere capo del genio civile. Queste presenze inoltre saranno quanto mai utili al fine di accelerare al massimo da parte del Ministero dei lavori pubblici la realizzazione di quelle opere che i comitati della programmazione ospedaliera indicheranno nei programmi di intervento in questo settore.

**PRESIDENTE.** Dovremmo ora passare all'esame degli articoli e degli emendamenti. Sul nuovo testo presentato dal Comitato ristretto è necessario però chiedere il parere della Commissione igiene e sanità, parere che deve ritenersi vincolante per la nostra Commissione, secondo la comunicazione pervenuta dal Presidente della Camera e di cui diedi lettura in una precedente seduta. Inoltre deve essere pure chiesto il parere di altre Commissioni, in particolare della Commissione bilancio, in quanto si prevedono ulteriori spese rispetto all'iniziale testo presentato dal Governo e sul quale la Commissione bilancio aveva già espresso parere favorevole.

Dò ora lettura del nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto:

#### ART. 1.

Per gli anni 1969 e 1970 è redatto un programma degli interventi previsti dalla legge 30 maggio 1965, n. 574 e dal primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82.

Il programma è approvato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità e, per la parte concernente le opere di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, anche col Ministro della pubblica istruzione, sentiti i Ministri dell'interno e del tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno.

Nel programma di cui al precedente comma sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno.

Nel programma di cui al presente articolo dovranno essere compresi, dando ad essi carattere di priorità, il completamento di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574 e 5 febbraio 1968, n. 82, ed inclusi nelle proposte formulate dalle regioni, ove costituite, e dai Comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui al successivo comma del presente articolo.

Le regioni, ove costituite, o i Comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, presentano, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte per gli interventi, indicati prioritariamente, da effettuare nei rispettivi territori.

#### ART. 2.

Il limite d'impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per contributi da erogare in base alla legge 30 maggio 1965, n. 574 e 3 febbraio 1968, n. 82, sulle spese previste dal programma di intervento di cui all'articolo 1 della presente legge, è fissato, per gli anni finanziari 1969 e 1970 in lire 3 miliardi annui.

Il finanziamento previsto dal precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti autorizzati ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574,

ed all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

## ART. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi, in attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge, in base alle disposizioni contenute nelle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82.

Tali disposizioni si applicano in pendenza dell'approvazione del piano nazionale ospedaliero di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e fino a quando non saranno istituite le regioni a statuto ordinario. Intervenuta l'approvazione del piano nazionale ospedaliero transitorio di cui all'articolo 61 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la concessione di contributi è subordinata all'ottemperanza delle statuizioni contenute nel piano stesso.

## ART. 4.

Per la realizzazione di lotti funzionali di ospedali nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati, ovvero per il loro completamento, allorché i relativi importi di spesa superino quelli ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, è in facoltà dei provveditori alle opere pubbliche, sentito il Comitato regionale per la programmazione ospedaliera, di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso.

Le integrazioni ai sensi del precedente comma non possono superare la spesa complessiva prevista in programma per ciascuna opera.

Per le integrazioni di cui al presente articolo i provveditori alle opere pubbliche, sentito il Comitato regionale per la programmazione ospedaliera, possono utilizzare promesse di contributi relative ad opere ospedaliere per la cui realizzazione non vengano di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del parere stesso.

Il Comitato regionale per la programmazione ospedaliera dovrà esprimere i pareri di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del parere stesso.

Il Ministro dei lavori pubblici procederà alla reintegrazione dei contributi così impiegati con impegno sugli stanziamenti del bilancio dell'anno finanziario successivo.

## ART. 5.

Alla spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 2 della presente legge per l'anno finanziario 1969, si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli onorevoli Foschi, Todros ed Achilli hanno proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

## ART. ...

Presso il Ministero della sanità è istituito il centro di studi per la programmazione sanitaria e per l'edilizia ospedaliera alle dirette dipendenze del Ministro.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, determinerà il numero del personale addetti al Centro studi di cui al precedente comma, anche appartenente ad amministrazioni diverse da quella della sanità, di concerto con i ministri interessati.

## ART. ...

Spetta al Centro studi:

— esprimere, su richiesta del ministro, pareri in materia relativa all'attuazione del programma economico nazionale per quanto attiene alla parte di competenza del Ministero della sanità;

— indicare i criteri per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 26 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sulla base di indici obiettivi di priorità;

— predisporre il progetto del piano nazionale ospedaliero secondo il disposto dell'articolo 27, ed il progetto del piano nazionale transitorio di cui all'articolo 61 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

— promuovere iniziative di studio e di ricerca, relativamente ai criteri di progettazione, ai costi ed alla tipizzazione edilizia ospedaliera;

— provvedere alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero.

Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma il Ministro della sanità può affidare l'esecuzione di particolari indagini o studi ad istituti universitari, ad enti pubblici oppure a società ed associazioni non riconosciute, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Il Ministro della sanità, può, inoltre, con propri decreti conferire incarichi di studio, indagini e ricerche ad esperti estranei all'amministrazione statale, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

Le misure dei compensi per gli incarichi previsti dal comma precedente sono determinate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

## ART. ...

Al Presidente e ai componenti dei comitati previsti dagli articoli 28, 30 e 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, spettano le indennità e i compensi nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il Ministro della sanità determinerà annualmente con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti delle somme stanziare, il fabbisogno finanziario necessario per il normale funzionamento degli organi di cui al precedente comma.

## ART. ...

Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli ... della presente legge, calcolata in lire 1.000 milioni annui, si farà fronte per l'anno finanziario 1969 mediante riduzione di una somma di pari importo dal capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Degan all'articolo 1:

*Aggiungere dopo l'ultimo comma dell'articolo 1 nel nuovo testo il seguente comma:*

« La composizione del Comitato regionale per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è integrata con il capo della sezione

urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Alle riunioni dei Comitati regionali per la programmazione ospedaliera partecipano, con funzione consultiva, gli ingegneri capi degli uffici del genio civile competenti per territorio ».

Anche questo emendamento dovrà essere inviato, per il parere, alle competenti commissioni, data l'importanza e la delicatezza dell'argomento.

Propongo pertanto di trasmettere alle Commissioni competenti, affinché esprimano il proprio parere, il nuovo testo proposto dal relatore e modificato dal Comitato ristretto, l'emendamento all'articolo 1 di tale testo proposto dal relatore e gli articoli aggiuntivi presentati dai deputati Foschi, Todros e Achilli.

FIOROT. Intendo avanzare alcune obiezioni di ordine formale a proposito del secondo gruppo di emendamenti. L'introduzione degli emendamenti presentati dai deputati Foschi, Todros e Achilli può a mio avviso ritardare l'approvazione del provvedimento nel testo proposto dal relatore e modificato dal Comitato ristretto.

Desidero poi rilevare che dal punto di vista della tecnica legislativa non mi sembra opportuno introdurre emendamenti non strettamente attinenti al contenuto originario del provvedimento. In particolare, noi andiamo ad istituire un centro studi attraverso una legge di proroga di determinati benefici.

Vorrei una risposta a queste mie osservazioni, riservandomi di intervenire sugli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Innanzitutto desidero far presente che il parere richiesto alle Commissioni competenti non è minimamente preclusivo del voto finale che noi esprimeremo sui singoli articoli. In quella sede ogni collega sarà libero di esprimere il proprio voto come vorrà.

Il Comitato ristretto, esaminando ieri sera gli emendamenti del secondo gruppo, ha rilevato che effettivamente si tratta di materia che non rientra nella specifica competenza della nostra Commissione, per quanto nell'esame di un provvedimento in sede legislativa i poteri della Commissione siano amplissimi. Se il Comitato ristretto ha ritenuto di raccomandare l'approvazione in via di principio di questi emendamenti, ciò è avvenuto solo per motivi di economia di tempo.

Si è ritenuto infatti che questi emendamenti sarebbero stati eventualmente proposti in sede di esame per l'ulteriore parere da parte della Commissione igiene e sanità nel nuovo testo del provvedimento: pertanto si è pensato di poter guadagnare tempo approntando questo testo.

Resta comunque ben chiaro che l'esame dei singoli articoli e degli emendamenti presentati rimane impregiudicato da parte nostra. Speriamo comunque di raggiungere lo scopo che si è voluto perseguire.

Pongo in votazione la proposta da me avanzata di accogliere in via di principio gli emendamenti di cui ho dato lettura e di trasmetterli alle competenti Commissioni per il parere.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviata ad altra seduta, in attesa di tali pareri.

**Discussione del disegno di legge: Norme per il decentramento di alcune competenze dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (868).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 868, concernente « Norme per il decentramento di alcune competenze dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Carra ha facoltà di svolgere la relazione.

CARRA, *Relatore*. Il disegno di legge, già approvato dal Senato, si propone di modificare l'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e l'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231. La procedura fissata dal decreto presidenziale prevedeva che fosse il Ministero dei lavori pubblici a determinare i criteri di ripartizione, per territorio e per categorie di alloggi, delle quote di riserva relative agli « Iacp », all'« Incis », ai comuni e alle provincie.

È da osservare che soltanto i comuni interessati alla costituzione della riserva sono più di mille e che gli istituti interessati sono mol-

tissimi, per cui è facile rendersi conto come si sia verificata una strozzatura che interessa tuttora gli uffici centrali per la ripartizione delle quote suddette.

Tenendo poi presente che la situazione in base alla quale operare la ripartizione delle quote è a conoscenza più degli organi dell'amministrazione decentrata che non di quelli dell'amministrazione centrale, sembra accettabile il criterio che si vuole introdurre con il disegno di legge in esame, in base al quale si prevede che si faccia luogo al decentramento ai provveditorati regionale alle opere pubbliche dei compiti ora attribuiti al Ministro dei lavori pubblici dagli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Resta alla competenza del Ministro dei lavori pubblici la determinazione dei criteri per le quote di riserva nei confronti degli alloggi di proprietà dell'Istituto nazionale per gli impiegati dello Stato.

Restano immutate le norme del decreto del Presidente della Repubblica che si riferiscono alla competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per gli alloggi di proprietà dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli alloggi di proprietà dell'amministrazione postale.

L'articolo 2 del disegno di legge fa riferimento all'approvazione dei regolamenti di condominio degli alloggi popolari, che debbono essere predisposti dall'assemblea dei condomini con decorrenza dal 1° del mese successivo alla firma dell'atto di cessione in proprietà e successivamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici. Il disegno di legge stabilisce, invece, che l'approvazione dei regolamenti di condominio è trasferita alla competenza dei provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Non credo di dover aggiungere ulteriori indicazioni; comunque sono pronto a fornire qualsiasi chiarimento che mi venisse richiesto da parte degli onorevoli colleghi. Si tratta in sostanza di un decentramento, che forse sarebbe stato opportuno adottare sin dall'inizio, ma che comunque oggi, sulla base delle esperienze fatte, si rende veramente necessario. Pertanto invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Sul disegno di legge era richiesto il parere della I e della II Commissione. Comunico che ci è pervenuto il parere favorevole della I Commissione, mentre i termini per la espressione del parere da parte

della II Commissione sono scaduti. Possiamo pertanto procedere all'ulteriore esame del provvedimento e alla sua eventuale approvazione senza ulteriore indugio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TODROS. Bisognerebbe affrontare l'intero problema dell'edilizia economica e popolare. Di fronte alla sempre più evidente constatazione che il settore è retto da norme imprecise, confuse, contraddittorie, il Governo continua a cercare di porre rimedio a questo stato di cose con leggi particolari, settoriali, senza affrontare la sostanza del problema. La verità è che non solo il ministero dei lavori pubblici, ma anche gli organismi decentrati del ministero stesso non sono in grado di assolvere i compiti a loro demandati, perché le loro strutture sono in piena crisi.

In attesa però che la Commissione conduca una indagine conoscitiva su questo settore e pervenga a delle conclusioni, evidentemente non possiamo non essere d'accordo su quanto previsto dal disegno di legge, in ordine al decentramento di certe competenze amministrative.

SARGENTINI. Concordo pienamente con quanto sostenuto dall'onorevole Todros in merito alla assoluta necessità di riordinare tutto il settore dell'edilizia economica e popolare.

Nutro qualche perplessità per quanto riguarda l'articolo 2. A me sembra infatti che la dizione « alloggi popolari » potrebbe generare dei dubbi interpretativi, in quanto potrebbero non esservi inclusi gli alloggi economici realizzati dall'« Incis ». Trovo giusto che resti attribuita al ministero dei lavori pubblici la determinazione della quota di riserva per gli alloggi di proprietà dell'« Incis », trattandosi di un ente pubblico nazionale; per altro, anche l'approvazione dei regolamenti di condominio degli alloggi dell'« Incis » dovrebbe essere demandata ai provveditorati regionali alle opere pubbliche. Ma la dizione « alloggi popolari » potrebbe far sorgere il dubbio che gli alloggi economici dell'« Incis » non siano compresi nella norma, in quanto sinora, in qualsiasi testo legislativo, si è fatta sempre distinzione tra alloggi economici e popolari. Ritengo pertanto opportuno che all'articolo 2 si aggiunga la parola « economici » dopo la parola « popolari ».

BOTTA. Dato che, come è opportuno, si sta cercando di giungere ad un sempre maggiore decentramento amministrativo, è essenziale che gli organi periferici del Ministero

dei lavori pubblici siano posti in grado di rispondere a questi nuovi compiti. Invece, di fronte a sempre nuovi impegni che vengano demandati ai provveditorati alle opere pubbliche ed agli uffici del genio civile, non ci si preoccupa di aumentare adeguatamente il personale. Affinché il decentramento diventi veramente valido, solleciterei pertanto il Governo ad un riesame generale delle strutture del ministero, in modo che gli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche e del genio civile dispongano del personale adeguato ad assolvere con efficienza i vari compiti decentrati che verranno loro affidati.

AMODEI. Vorrei sottolineare la necessità di un approfondimento di tutta la materia concernente l'edilizia economica e popolare, attualmente regolata, come ha sottolineato in particolare l'onorevole Todros, da norme confuse e contraddittorie. Sollecito pertanto la Presidenza della Commissione ad organizzare quell'indagine conoscitiva sulla materia, alla quale si era già accennato tempo addietro, insieme ad altri lavori di un certo respiro, come l'indagine sullo stato di attuazione della legge n. 167 e quella sulla ristrutturazione dei quadri del Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. In proposito mi riservo di fare delle comunicazioni dopo le repliche dell'onorevole relatore e del rappresentante del Governo. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARRA, *Relatore*. Debbo innanzitutto esprimere il mio consenso a quanto sostenuto dagli onorevoli Sargentini e Todros in merito al problema generale del riordino di tutta la materia dell'edilizia economica e popolare. In riferimento all'obiezione avanzata dall'onorevole Sargentini, condivido con lui la preoccupazione che la dizione dell'articolo 2 è tale che potrebbe essere interpretata in maniera restrittiva. Ritengo però che, senza modificare il disegno di legge — il che comporterebbe il rinvio al Senato del provvedimento, con conseguente notevole perdita di tempo — si possa giungere allo scopo desiderato attraverso un ordine del giorno, che in tal senso mi riservo di presentare.

BRANDI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio il relatore e assicuro la Commissione che il Governo sarà a disposizione della stessa quando si deciderà di affrontare il problema dell'edilizia economica e popolare, concordando sulla opportu-



nità di riorganizzare nel più breve tempo possibile l'intero settore.

**PRESIDENTE.** Prima di passare all'esame degli articoli, desidero dire che noi tutti siamo preoccupati per il fatto che ci troviamo spesso nella necessità di esaminare e approvare provvedimenti di carattere estremamente limitato, che hanno la funzione di correggere questo o quel difetto della legislazione in alcuni settori.

Confido tuttavia di poter comunicare formalmente alla Commissione il risultato di alcune iniziative, che stiamo elaborando. Comunque questi argomenti sono stati esaminati in diverse occasioni insieme con i colleghi dell'ufficio di presidenza e con i rappresentanti dei gruppi politici che fanno parte di questa Commissione.

A proposito dell'applicazione della legge n. 167, nella scorsa legislatura venne portato avanti un lavoro notevole in sede di indagine conoscitiva, da cui ora occorre trarre delle conclusioni, che ci sono state sollecitate dallo stesso ministro dei lavori pubblici in un suo non lontano intervento alla Camera dei deputati ed in una lettera indirizzata alla presidenza di questa Commissione.

Penso che occorra quindi arrivare al più presto alla costituzione all'interno della nostra Commissione di gruppi di lavoro, che elaborino proposte da formulare poi all'intera Commissione lavori pubblici, che potrà poi procedere o in via di indagine conoscitiva o in via di formulazione di testi legislativi o in forma di discussione politica con la partecipazione del Governo.

Avverto che i deputati Carra, Sargentini e Todros hanno presentato il seguente ordine del giorno n. 1:

« La Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati, in sede di discussione del disegno di legge n. 868 recante " Norme per il decentramento di alcune competenze dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 »,

impegna il Governo

a confermare, in sede di applicazione della legge, l'interpretazione in base alla quale nella locuzione " alloggi popolari " di cui all'articolo 2 del disegno di legge sono compresi anche gli alloggi di tipo economico ».

**DE' COCCI.** A questo proposito sollecito al Governo la presentazione di due provvedimenti. Il primo di essi dovrebbe riguardare

il riordino delle procedure per l'assegnazione degli alloggi di tipo economico e popolare; esso è già stato studiato da un apposito comitato e già esiste, quanto mi risulta, uno schema di disegno di legge. L'altro provvedimento si riferisce al decentramento presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche di tutte le complesse procedure per quanto riguarda le cooperative edilizie, e in particolare la ripartizione dei mutui.

Raccomando vivamente all'onorevole Sottosegretario di farsi promotore di una sollecita presentazione di questi due provvedimenti.

**BRANDI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Assicuro l'onorevole de' Cocci del mio massimo interessamento per quanto da lui prospettato ed accetto l'ordine del giorno presentato dai deputati Carra, Sargentini e Todros.

**CARRA, Relatore.** Non insistiamo per la votazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Achilli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione (Lavori pubblici) della Camera dei deputati, in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 868 che attribuisce nuove competenze agli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici

impegna il Governo

ad accelerare la presentazione dei provvedimenti generali di riordino degli organici del Ministero dei lavori pubblici, tenendo conto dei compiti sempre più numerosi che vengono assegnati ai provveditorati regionali alle opere pubbliche e a concludere i lavori delle varie commissioni di studio, in concomitanza con gli studi in corso di promozione da parte della Commissione lavori pubblici, per la formulazione di un progetto di legge per il riordino di tutta la materia relativa all'edilizia economica e popolare ».

**BRANDI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Per quanto riguarda il riordinamento degli uffici periferici del genio civile e dei provveditorati alle opere pubbliche assicuro che la Commissione da me presieduta ha già ultimato i lavori e che il relativo studio sarà presentato al ministro per la riforma della pubblica amministrazione. Nel riordinamento abbiamo tenuto conto delle nuove competenze, anche in previsione del-

l'eventuale assetto che dovrà avere il nostro territorio. Si è previsto di affidare ampie competenze ai provveditorati regionali alle opere pubbliche ed agli uffici periferici del genio civile, tenendo conto dell'opportunità che negli uffici del genio civile vi sia anche la sezione amministrativa, che non è mai esistita e dell'esigenza di ampliare gli organici.

Non posso che accettare come raccomandazione la seconda parte dell'ordine del giorno, mettendomi a disposizione della Commissione qualora essa ritenga di dover interpellare il Governo su questo argomento. Siamo infatti in fase di studio e il Governo può solo impegnarsi a condurre avanti gli studi già iniziati in materia.

ACHILLI. Per quanto riguarda la seconda parte dell'ordine del giorno, faccio presente che il ministro dei lavori pubblici ha già nominato due o tre commissioni di studio per la materia afferente all'edilizia economica e popolare e che il Governo si era impegnato a far concludere i lavori di quelle commissioni in concomitanza con il nostro lavoro.

Le associazioni degli inquilini in alcuni grandi centri del nord hanno proclamato un'astensione dal pagamento dell'affitto del mese di aprile agli istituti autonomi delle case popolari per protestare contro le gravi disuguaglianze che si riscontrano in questo settore.

Recentemente a Milano c'è stata una riunione per discutere il problema, ed è emersa l'assoluta impossibilità di risolvere con palliativi problemi di tale entità. Di conseguenza, è necessario arrivare al più presto al riordino di questo settore, come di altri settori della vita pubblica, senza attendere che vi sia la pressione incontrollata di richieste da parte di intere categorie di cittadini e di lavoratori. Insisto, pertanto, nel chiedere che il Governo si impegni al più presto a presentare questo progetto di legge.

BRANDI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta la seconda parte dell'ordine del giorno come raccomandazione.

Ricordo all'onorevole Achilli che il problema maggiore è dato dal costo degli affitti. Tutte le costruzioni in questo settore sono state realizzate in virtù di leggi, che determinano pure quale dovrà essere il canone di affitto. Per poter modificare il canone, dobbiamo studiare un metodo per accollare allo Stato determinate quote, che ora sono a carico degli inquilini. Se questo è lo spirito del-

l'ordine del giorno dell'onorevole Achilli, posso dire che il Governo si impegna a studiare una soluzione del problema.

ACHILLI. Sono soddisfatto e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, ai quali non sono stati presentati emendamenti e che porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Le attribuzioni spettanti al Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione per territorio e per categorie di alloggio delle quote di riserva relative agli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, delle province e dei comuni, sono trasferite ai Provveditori alle opere pubbliche anche per quanto riguarda gli alloggi riservati o costruiti a favore dei profughi.

Resta attribuita al Ministro dei lavori pubblici la determinazione della quota di riserva nei confronti degli alloggi di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

(È approvato).

#### ART. 2.

La competenza attribuita dall'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1962, numero 231, al Ministro dei lavori pubblici, di approvare i regolamenti di condominio degli alloggi popolari, è trasferita ai Provveditori alle opere pubbliche.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Norme per il decentramento di alcune competenze dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al decreto del Presi-

## V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1969

dente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2  
(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (868).

Presenti e votanti . . . . 24

Maggioranza . . . . . 13

Voti favorevoli . . . . 24

Voti contrari . . . . . 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Achilli, Amodei, Baroni, Botta, Busetto,  
Calvetti, Carra, Cicerone, de' Cocci, Degan,

Ferretti, Fiorot, Fiumanò, Fracassi, Fulci,  
Giannini, Greggi, Lepre, Napolitano Luigi,  
Pica, Pisoni, Sargentini, Todros, Vetrano.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO